



Comune di Casale sul Sile
Ufficio Servizi Sociali
Via Vittorio Veneto, 23
31032 CASALE SUL SILE (TV)

**SCADENZA PRESENTAZIONE
DOMANDE
ORE 12.00 - 29 DICEMBRE 2021**

Prot. n. 20942 del 29/11/2021

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2021**

Il Comune di Casale sul Sile indice il bando di concorso per l'anno 2021 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

Sono tenuti altresì a presentare domanda tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, titolari di assegnazioni temporanee.

1. Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.000;

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso.

Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2. ISEE-ERP (art 27 L.R. n. 39/2017)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del regolamento regionale n. 4/2018, approvato con DGR n. 1119 del 31/07/2018 e dalle successive specifiche di cui alla DGR n. 272 del 08/03/2019. Il calcolo dell'ISEE-ERP si effettuerà al momento della presentazione della domanda o accedendo al sito <https://erp.regione.veneto.it>.

Qualora la composizione del nucleo presente nell'ISEE ordinario in corso di validità non corrisponda a quello del nucleo familiare che concorre per il presente Bando, al momento della presentazione della domanda verrà calcolato un particolare valore ISEE denominato "NFam estratto". L'ISEE "NFam estratto" si ottiene aggregando i valori IRS e ISP della DSU (convalidate dall'INPS) delle persone che compongono, o comporranno, il nucleo familiare che partecipa al Bando, modificando di conseguenza la scala di equivalenza. Partendo dal valore ISEE "NF estratto" si procede a calcolare l'ISEE-ERP, utilizzando la procedura di cui sopra. L'ISEE "NF estratto" può essere calcolato utilizzando il simulatore presente nel sito dell'INPS <https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimHome.aspx>

3. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018, nonché dei punteggi definiti dalla delibera di Giunta Comunale n. 131 del 30/11/2018.

Condizioni soggettive:

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP	
• indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00	punti 5
• indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	punti da 5 a 1
b) presenza di persone anziane di età	
• compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
• oltre i 75 anni	punti 3
c) presenza di persone con disabilità	
1 - presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi	punti 3(*)
2 - presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92	punti 5(*)
<i>(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili</i>	
d) genitore solo con figli a carico:	
1. per figli minorenni:	
da 1 a 3 figli	punti da 2 a 5
oltre i 3 figli	punti 5
2. per figli maggiorenni	
da 1 a 3 figli	punti da 1 a 3
oltre i tre figli	punti 3

e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio	
1 senza figli	punti 3
2 con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
3 con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5
f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto	
da dieci a trenta anni	punti da 2 a 7
oltre i trenta anni	punti 7
g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	
	punti 2
h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni	
da 1 a 5 anni	punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a) condizioni abitative improprie dovute a:	
1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2. coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	punti 2
4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	punti da 2 a 4
5. alloggio antigienico	punti 2
b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	
	punti 12
c) mancanza di alloggio da almeno un anno	
	punti 14

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 2, della L.R. n. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio (D.G.C. n. 131/2018):

Punteggio attribuito da delibera di G.C. n. 131 del 30/11/2018 (punteggio massimo: 8 punti)

Particolari condizioni riferite al nucleo familiare del richiedente accertate dal Servizio Sociale Comunale	
a) Nucleo familiare residente nel Comune di Casale sul Sile da almeno 2 anni ed in carico al servizio sociale comunale con il quale è stato o viene condiviso e sottoscritto un progetto di attivazione ed inclusione sociale rispetto al quale la soluzione del problema abitativo risulti essere elemento essenziale per garantire azioni di tutela e recupero sociale. La proposta dovrà essere motivata dal servizio sociale comunale	Punti 3
b) Nucleo familiare con minori residente nel Comune di Casale sul Sile da almeno 2 anni ed in carico al servizio sociale comunale con il quale è stato o viene condiviso e sottoscritto un progetto di attivazione ed inclusione sociale rispetto al quale la soluzione del problema abitativo risulti essere elemento essenziale per garantire azioni di tutela e recupero sociale. La proposta dovrà essere motivata dal servizio sociale comunale:	Punti 6
c) Nucleo familiare composta da almeno una persona con disabilità (invalidità civile non inferiore al 67%) residente da nel Comune di Casale sul Sile almeno 2 anni ed in carico al servizio sociale comunale con il quale è stato o viene condiviso e sottoscritto un progetto di attivazione ed inclusione sociale rispetto al quale la soluzione del problema abitativo risulti essere elemento essenziale per garantire azioni di tutela e recupero sociale. La proposta dovrà essere motivata dal servizio sociale comunale	punti 8

4. Riserve di alloggi (artt. 30, 44 e 46 della L.R. 39/2017)

- ✓ 2% a favore di coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- ✓ 6% a favore delle giovani coppie (come definite dall'articolo 30, comma 1, lett. b), della L.R. 39/2017;
- ✓ 8% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico, come

previsto dall'articolo 30 della L.R. 39/2017

- ✓ 10% per situazioni di emergenza abitativa (come definite all'art. 44 della L.R. 39/2017)

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando.

Le domande, munite di marca da bollo da € 16,00, potranno essere presentate dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente avviso e fino alle ore 12.00 del giorno 29/12/2021 presso l'Ufficio Servizi Sociali SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere mediante prenotazione telefonica al numero 0422/784515-784505 nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:15.

Si precisa che la domanda verrà inserita nel portale della Regione Veneto a cura dell'Ufficio Servizi Sociali. La presentazione della domanda oltre il termine indicato sarà causa di esclusione della stessa.

Il testo integrale del bando e della domanda di assegnazione sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Casale sul Sile (www.comunecasale.tv.it) e dell'Ater di Treviso.

Si precisa che le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Il richiedente al momento della compilazione della domanda presso l'Ufficio Comunale deve essere munito dei seguenti documenti in originale e copia:

- documento di identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se provenienti da paesi terzi);
- ISEE con allegata DSU in corso di validità.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive, soggettive e stabilite da delibera di C.C. n. 131 del 30/11/2018, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

1. documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
2. documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
3. documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
4. documentazione attestante la condizione di emigrato;
5. provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
6. verbale di conciliazione giudiziaria (*);
7. ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata - già firmata - per posta o tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

6. Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune di Casale sul Sile inserisce le domande pervenute, nella Piattaforma della Regione Veneto prevista all'articolo 24 comma 6 e all'art. 49, comma 1, lettera e) della L.R., prescritta per l'espletamento delle procedure di assegnazione degli alloggi e per la costituzione dell'archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo per comuni e per le ATER.

Il Comune di Casale sul Sile e l'ATER di Treviso, per le attività di competenza opportunamente delegate, procederà all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

L'Ufficio competente allo svolgimento dell'istruttoria delle domande potrà chiedere, in questa fase l'integrazione e/o la regolarizzazione delle domande, con relativa documentazione e/o autocertificazioni, entro i termini dallo stesso stabiliti. La presentazione di domande incomplete e/o con documentazione incompleta, insufficiente o inesatta potrà essere causa di esclusione della stessa ovvero di mancata attribuzione di punteggi. A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

7. Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Superficie	Componenti
da mq. 28 a mq. 45	per una persona (max n.1 camera)
da mq. 45,01 a mq. 65	per due persone (max n.2 camere);
da mq. 65,01 a mq. 75	per tre persone (max n.2 camere);
da mq. 75,01 a mq. 80	per quattro persone (max n.3 camere)
da mq. 80,01 a mq. 95	per cinque persone (max n.3 camere)
oltre i 95 mq.	per sei o più persone (4 o più camere).

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

8. Modalità di assegnazione degli alloggi riservati (art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018 approvato con DGR n. 1119 del 31/07/2018).

La gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal Bando sono specificate nei commi 6 e 7 dell'art. 24 della L.R. 39/2017, così come disciplinato dall'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018, approvato con DGR 1119 del 31/07/2018.

Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve.

Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal Bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati.

Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, il Comune di Casale sul Sile procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

9. Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018.

10. Pubblicità del Bando.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima diffusione della pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto disposto nel D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/16, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati presso il Comune di Casale sul Sile (Ufficio Servizi Sociali), per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente bando.

Si informa, altresì, che l'interessato gode dei diritti stabiliti nella normativa citata, tra i quali figura, in particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati erronei o incompleti e la cancellazione di quelli trattati in violazione di legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Area 1° - del Comune di Casale sul Sile.

Casale sul Sile, 29/11/2021

*IL RESPONSABILE DELL'AREA 1°
SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA
f.to Dott.ssa Antonella Vecchiato*